



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 giugno 2016

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 giugno 2016



REGIONE SICILIANA

2

- Visto** il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse "(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";
- Vista** la circolare n. 5982/RIN del 22 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";
- Visto** l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 dispone "1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. 2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati";
- Visto** l'art. 202 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede "Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile";
- Visti** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che sanzionano il divieto di abbandono di rifiuti;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Vista** la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;
- Visto** l'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7;

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 1, comma 64 della Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) n. 1) della Legge regionale n. 49/2012;

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire lo sviluppo della raccolta differenziata in linea con la normativa nazionale e la programmazione regionale, ed al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che risulta prioritario procedere all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di limitare in modo considerevole la quantità di rifiuti urbani da conferire nelle discariche presenti nel territorio regionale;

Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avente vigenza sino al 31 maggio 2016;

Visto il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;

Vista la direttiva assessoriale in materia di adempimenti delle società per la regolamentazione dei rifiuti n. 7425/GAB del 22 novembre 2016;

Visto l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;

Vista la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 31 maggio 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che disciplina il "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti

Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 giugno 2016



REGIONE SICILIANA

nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006";

4

Vista la nota prot. n. 12408/GAB del 7 giugno 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativamente alla ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016, ha concesso la intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che *"Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio";*

Visto l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010 che prevede: *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...). Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013";*

Considerato che è *in itinere* la procedura di valutazione per l'introduzione di un nuovo assetto organizzativo degli ambiti territoriali ottimali al fine di ottemperare alla suddetta diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto essenziale proseguire l'azione dei commissari straordinari al fine di evitare che si possa determinare una interruzione sulla continuità del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo aziendale previsto dalla L.R. n. 9/2010 non è possibile variare la struttura del personale delle società e consorzi d'ambito;

Considerato che, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere ancora stata pienamente attuata;

Considerato che nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella Legge regionale n. 9/2010 non sono attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;

Considerato che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;

Vista la diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 con la quale si imponeva una riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali presenti nel territorio regionale evitando qualsiasi forma di frammentazione gestionale;



REGIONE SICILIANA

Considerato che è necessario procedere ad attivare i soggetti che in via ordinaria hanno competenza ad avviare le procedure di gara per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

Considerato che il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente è in fase di definizione poiché gli Enti ordinariamente competenti stanno predisponendo tutti gli atti prodromici per l'avvio operativo delle Società Regolamentazione dei Rifiuti;

Rilevato che, per la piena applicazione della norma, assume prioritaria importanza la conclusione della fase di liquidazione delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che sulla base di quanto previsto nella L.R. n. 9/2010 i liquidatori non possono compiere atti di gestione;

Considerato che i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti territoriali ottimali e, pertanto, le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta delle modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti stessi;

Considerato che bisogna con urgenza attivare percorsi per velocizzare il processo di chiusura dei consorzi e società d'ambito in liquidazione;

Considerato che non è possibile intervenire in via sostitutiva con la nomina dei commissari liquidatori poiché l'art. 19 comma 1 della L.R. n. 9/2010 consentiva all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità la predetta nomina se entro trenta giorni dall'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 i comuni soci non avessero provveduto;

Considerato che ad oggi tutte le società e consorzi d'ambito hanno provveduto già da tempo ad attivare la liquidazione

Considerato che bisogna immediatamente chiudere la fase del commissariamento straordinario delle S.R.R.;

Ritenuto opportuno sottolineare che i provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 sono impropriamente utilizzati per derogare alla norma sui contratti pubblici provvedendo contestualmente ad affidamenti diretti di appalti relativi alla gestione di servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti;

Rilevato che gli Enti deputati alla gestione dalla Legge regionale n. 9/2010 non hanno ancora attuato le procedure per consentire l'avvio operativo delle stesse Società per la regolamentazione dei rifiuti;

Ritenuto necessario procedere alla definizione della procedura di liquidazione delle attuali società e consorzi d'ambito;

Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 giugno 2016



REGIONE SICILIANA

6

Considerato opportuno coordinare l'attività di liquidazione con l'intervento dell'Ufficio istituito presso l'Assessorato Regionale all'Economia;

Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;

Rilevato che l'azione propulsiva dei commissari straordinari nominati in forza della ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015, reiterati con la Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, ha consentito la presentazione di alcune dotazioni organiche e di alcuni piani d'ambito;

Ritenuto necessario continuare l'attività posta in essere dai commissari straordinari nominati in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2015;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 45, comma 6 della L.R. n. 11/2010 la *"(...) gestione liquidatorie di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferme restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio"*;

Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;

Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Considerato che la mancata deroga all'art. 19 comma 2 *bis* della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l'impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla



REGIONE SICILIANA

previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia sulla regolarità della continuità del servizio;

Considerato che ad oggi non sono intervenute modifiche legislative e pertanto *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)"*;

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;

Considerato che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 relativamente agli articoli 8 e 9;

Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;

Considerato pertanto, che è essenziale procedere alla immediata nominati di commissari straordinari che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 possano, con poteri accertativi e sostitutivi, velocizzare il percorso di fuoriuscita dalla straordinarietà che caratterizza il sistema regionale;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche e, soprattutto l'impiantistica regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei

Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 giugno 2016



REGIONE SICILIANA

rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestioni dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

8

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visto il parere tecnico-sanitario del Dipartimento Regionale della sanità richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Articolo 1

(reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali, per il periodo dal 1 dicembre 2016 sino al 31 gennaio 2017, la reitera con modifiche ed integrazioni degli effetti della ordinanza n. 6/Rif del 30 giugno 2016 con il ricorso temporaneo ad una straordinaria forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, in deroga agli articoli 14 e 19 comma 2 *bis* della Legge regionale n. 9/2010, al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, ,

2. I commissari straordinari dovranno esercitare immediatamente i poteri accertativi e sostitutivi in ordine ai compiti e alle funzioni di seguito specificate:

- a) redazione e presentazione del piano d'ambito delle S.R.R. sulla base di quanto previsto all'art. 10 della Legge regionale n. 9/2010;
- b) adozione e trasmissione della dotazione organica sulla base delle indicazioni dell'art. 7 commi 9 e 10 e 19 della Legge regionale n. 9/2010, nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010;
- c) immediata attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della Legge regionale n. 9/2010;
- d) Ogni altra attività utile all'avvio straordinario delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti;

3. In esito alla predetta attività accertativa dovrà essere predisposta apposita relazione, da inviare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale il Commissario straordinario (o i commissari straordinari) riferirà in ordine alla sussistenza o meno di gravi e reiterate violazioni di legge che possa dar luogo all'adozione di provvedimenti decadenziali nei



REGIONE SICILIANA

confronti di chi si sia reso eventualmente responsabile delle predette violazioni sulla base di quanto previsto in particolare dall'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

4. Nelle Società per la regolamentazione dei rifiuti ove, entro il 15 dicembre 2016, non si è provveduto in tutto o in parte degli adempimenti di cui al precedente comma 2 si procederà con l'intervento sostitutivo di cui all'art. 14 della L.R. n. 9/2010 con la conseguente nomina di commissari straordinari, in deroga all'art. 14 comma 1 della L.R. n. 9/2010, ad opera del Presidente della Regione Siciliana su proposta dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

5. Le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti con dotazione organica approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 commi 9 e 10 della Legge regionale n. 9/2010, nel caso in cui i Comuni, in forma singola o associata, devono provvedere all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, anche in attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle more che si proceda all'affidamento ordinario previsto dai piani di intervento (c.d. ARO) ovvero si proceda all'affidamento del servizio ex art. 15 della Legge regionale n. 9/2010, di procedere all'assunzione del personale, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010, nella S.R.R. - in deroga al comma 8 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010.

6. Sulla base di quanto previsto al precedente comma 5, il personale dipendente delle società e consorzi d'ambito di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della L.R. n. 9/2010, all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione dei rifiuti, è assunto presso ogni SRR ed è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

7. Nelle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti prive di dotazione organica e di piano d'ambito ovvero che non hanno ricevuto ancora l'approvazione della stessa dotazione organica di cui all'art. 7, commi 9 e 10 ovvero la conformità del piano d'ambito, il commissario straordinario dovrà accertare che si provveda, con la massima tempestività, a velocizzare l'approvazione delle dotazioni organiche e dei piani d'ambito.

8. Il Commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, potrà avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti ovvero delle risorse umane, strumentali e del legale rappresentante delle società e consorzi d'ambito esistenti. Ove fosse inesistente o insufficiente la struttura tecnica-amministrativa delle società e consorzi d'ambito esistenti il commissario straordinario potrà attivare le procedure di cui al seguente comma 17.

9. I Commissari straordinari, in caso di passaggio di gestione al nuovo soggetto gestore, dovranno vigilare, ed eventualmente in caso di violazione segnalare all'Autorità competente, il rispetto di quanto previsto in materia di personale dalla L.R. n. 9/2010 e dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

10. Nei casi di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dei comuni, in forma singola o associata, i commissari straordinari dovranno accertare che venga:

Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 giugno 2016



REGIONE SICILIANA

10

- a) garantito il raggiungimento degli standard minimi di qualità del servizio di gestione dei rifiuti nonché i livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti dalla normativa vigente in materia nonché del piano d'ambito approvato dagli organi societari della S.R.R.;
- b) utilizzato il personale delle società e dei consorzi d'ambito esistenti corrispondendo alle stesse società i relativi oneri del personale utilizzato;
- c) mantenuto a carico dei singoli comuni la quota parte dei costi generali gravanti sulla società e consorzio d'ambito per la gestione del attività previste nell'intero ambito di riferimento.

11. In caso di inottemperanza del comma precedente i commissari straordinari sono tenuti a segnalare le irregolarità riscontrate all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità affinché lo stesso attivi gli adempimenti consequenziali.

12. Le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza nonché delle attività previste dalla Legge regionale n. 9/2010, potranno avvalersi - in deroga all'art. 7 comma 9 della Legge regionale n. 9/2010 -delle professionalità del personale dipendente delle società e consorzi d'ambito esistenti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di dette funzioni e, comunque, entro i limiti temporali di vigenza della presente ordinanza e senza che da ciò si determini un aggravio per la finanza pubblica. Detto avvalimento dovrà avvenire di concerto tra i commissari straordinari.

13. Entro il 15 dicembre 2016, l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità dovrà proporre al Presidente della Regione Siciliana una bozza di ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che contenga un *"progetto strategico di riorganizzazione funzionale ed organizzativa delle SS.R.R."* che sia ispirato ai principi di economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

14. Il *"progetto strategico di riorganizzazione funzionale ed organizzativa delle SS.R.R."* di cui appena sopra dovrà contenere, tra l'altro:

- a) un piano per il trasferimento delle competenze accertative finanziarie previste nei piani d'ambito delle S.R.R. nonché delle competenze operative (contratti/affidamenti) della gestione comunale dei rifiuti in capo alle singole S.R.R.;
- b) termini, modalità e procedura di costituzione presso ogni S.R.R. di una società di scopo finalizzata alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero (attualmente nella titolarità dei comuni o delle società d'ambito in liquidazione);
- c) termini, modalità e procedura di costituzione presso ogni S.R.R. di una società di scopo finalizzata alla gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti nonché della raccolta differenziata (attualmente nella titolarità dei comuni o delle società d'ambito in liquidazione);
- d) l'immediata conclusione del processo di liquidazione delle società e consorzi d'ambito al fine di addivenire alla loro definitiva chiusura;



REGIONE SICILIANA

- e) l'immediata cessazione della gestione operativa commissariale delle società e consorzi d'ambito in liquidazione;
- f) termini, modalità e procedura per il transito del personale o alla società di scopo o ai soggetti gestori in forza di contratti di appalto perfezionati.

16. Al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, nelle more della definizione del Piano strategico di cui ai commi precedenti, gli effetti del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 569 del 1 agosto 2016 di nomina dei commissari straordinari delle società per la regolamentazione dei rifiuti sono prorogati sino al 31 gennaio 2017. Resta inteso che, entro tale data, il Presidente della Regione Siciliana, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, potrà provvedere - in deroga alle modalità ed ai termini e alla procedura prevista all'articolo 14 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 - ad eventuali modifiche o integrazioni con la nomina di commissari straordinari scelti fra il personale regionale in servizio.

17. Per specifiche attività tecnico-amministrative, i commissari straordinari delle SRR, ai fini dello svolgimento del loro mandato e in presenza di comprovate esigenze, possono stipulare convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni e con società a totale partecipazione pubblica al fine dell'utilizzo di personale dipendente avente comprovata esperienza e competenza, in applicazione al principio di leale collaborazione fra enti.

Articolo 3

(Garanzia della continuità del servizio)

1. Il commissario straordinario nominato presso la Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, oltre ai compiti e alle funzioni previsti nell'articolo precedente nonché nelle disposizioni e direttive assessoriali, deve garantire, nella qualità di commissario straordinario in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio nelle società e consorzi d'ambito esistenti, qualora necessario - in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010 - la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzativa, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e società d'ambito, nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli articoli 7 e 19 commi 6, 7 e 8 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06 agosto 2013 nonché del conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni e al fine di garantire la continuità lavorativa del personale dipendente.
2. Il commissario straordinario, per gli oneri derivanti dall'attività di cui appena sopra, deve istituire una contabilità separata rispetto a quella della liquidazione e dovrà porre tali oneri, proporzionalmente, a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio.
3. Il commissario straordinario al fine di garantire la continuità del servizio acquisisce l'intera struttura organizzativa della società o consorzio d'ambito, la quale sulla base della direttiva assessoriale n. 45275 del 28 ottobre 2013 dovrà essere

Ordinanza n. 27/Rif del 1 dicembre 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 con modifiche ed integrazioni della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30 giugno 2016



REGIONE SICILIANA

12

mantenuta inalterata sia per le autorizzazioni, per i mezzi le attrezzature ecc. nonché per il personale e l'organizzazione tecnica amministrativa.

4. Le gestioni delle società e dei consorzi d'ambito sono cessate con conseguente divieto dei liquidatori (ovvero commissari liquidatori) di compiere ogni atto di gestione.

5. I liquidatori (ovvero commissari liquidatori) non possono porre in essere alcun atto di gestione, soprattutto con riferimento specifico ad atti inerenti il personale dipendente delle società e consorzi d'ambito; i commissari straordinari dovranno vigilare sull'operato dei liquidatori (ovvero commissari liquidatori) nonché sulle procedure e sulle modalità della loro nomina e comunicare eventuali irregolarità, inadempienze ed inottemperanze all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e al Dirigente del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per gli adempimenti consequenziali.

6. I liquidatori, sulla base di quanto dettato dalla L.R. n. 9/2010, devono provvedere alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU.

7. I Liquidatori delle società e consorzi d'ambito nonché i comuni/soci, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, sono inibiti dal porre in essere atti e/o azioni che possano creare nocimento all'azione del commissario straordinario.

8. Al fine di evitare interruzioni del pubblico servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle attività connesse alla gestione commissariale, i commissari straordinari delle SRR, per gli interventi sostitutivi regionali finalizzati al recupero delle somme necessarie alla copertura dei costi relativi allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, sulla base delle attività di cui comma 2 - in deroga all'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7 - sono autorizzati ad attivare la procedura di recupero presso i comuni debitori afferenti l'ambito territoriale di competenza delle somme dovute per la gestione commissariale.

Articolo 4

(Altri adempimenti straordinari)

1. Il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, procede alla presa d'atto delle dotazioni organiche delle singole Società per la Regolamentazione dei Rifiuti - in deroga all'art. 7 comma 9 della Legge regionale n. 9/2010 anche relativamente alle "(...) modalità di cui all'art. 4, quarto comma della legge regionale 29 dicembre 1962 n. 68 e successive modifiche e integrazioni".

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Regionale all'Economia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)



